

## **ALLEGATO 2**

**SCHEMI DI  
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,  
UNIVERSITÀ E PARTI SOCIALI  
PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA  
FORMAZIONE FINALIZZATI  
AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI  
LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE,  
MASTER DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO E  
DOTTORATO DI RICERCA, NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI  
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA,  
DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)**

**INTESA TRA**

La Regione Emilia-Romagna

**E**

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

**E**

L'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

**Premesso che:**

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al co.2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n. 17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' "Accordo tra Regione, Università e Parti Sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003", siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2011, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- il "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato (art.50 D.Lgs. 276/2003)."
- Il "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, alla data della sottoscrizione della presente Intesa, ha regolamentato l'acquisizione nel contratto in Alto apprendistato dei titoli Universitari di Master di 1° e di 2° livello e di Dottore di Ricerca, e che non è ancora intervenuta a disciplinare i profili formativi e la durata, per l'acquisizione dei rimanenti titoli di studio universitari;

e che:

- ritiene che il contratto di apprendistato in alta formazione sia uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare inoltre, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011 PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università che sottoscrivono la presente Intesa individuano i corsi di laurea ed in tale ambito promuovono l'iniziativa sperimentale ai giovani laureandi, in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, nonché dei crediti formativi stabiliti, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale ;
3. Le imprese stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo universitario di laurea triennale e di laurea magistrale con i giovani laureandi, in possesso dei seguenti crediti formativi:
  - Laurea triennale: da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU
  - Laurea magistrale: da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU
  - Laurea magistrale a ciclo unico: da un minimo di 200 ad un massimo di 240 CFU

avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello.

Ogni Università individuerà, tra il minimo ed il massimo sopra precisati, il numero di crediti che gli studenti devono aver acquisito per poter stipulare il contratto di apprendistato.

Non assume rilievo, ai fini della stipulazione del contratto di apprendistato l'anno di iscrizione dello studente.

4. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale, per la sperimentazione oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a trentasei mesi.
5. L'obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Per apprendimento formale si intende quanto precisato nelle "Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e informale (European guidelines for

validation non-formal and informal learning) Cedefop 2009. Sulla base dei criteri previsti da tali linee guida, la Regione, le Università e le Parti Sociali definiscono l'adozione di sistemi di assicurazione della qualità delle attività di apprendimento formale svolte presso le aziende.

6. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU secondo le determinazioni delle Università. Tali crediti non comprendono quelli acquisiti mediante il superamento di prove di verifica del profitto o di idoneità relative ad attività formative svolte presso le università.
7. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo, la metodologia adottata finalizzata all'acquisizione delle competenze, le modalità di attuazione dei sistemi di assicurazione della qualità di cui all'art. 5 saranno stabilite successivamente la firma della presente Intesa, tra l'Università e le aziende. Il progetto così definito, che costituisce il piano formativo individuale, è parte integrante del contratto di apprendistato e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
8. Le attività formative di cui al precedente punto 5 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l' "alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale.
9. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
10. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
11. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

**Bologna,**

**LETTO E SOTTOSCRITTO**

<b>PARTI SOCIALI</b>		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		

CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		

### **UNIVERSITA'**

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA		
UNIVERSITA' DI PARMA		
UNIVERSITA' DI FERRARA		
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO		

### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO		
--	--	--

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)**

**INTESA TRA**

La Regione Emilia-Romagna

**E**

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

**E**

L'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

**Premesso che**

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n.17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' "Accordo tra Regione, Università e Parti Sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003", siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2011, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- Il "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.

#### **Dato atto che**

La Regione Emilia-Romagna ritiene che il contratto di apprendistato di alta formazione sia uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare inoltre, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO DI ATTUARE L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.LGS. 167/2011 PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MASTER DI PRIMO E**

## **SECONDO LIVELLO, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università pubbliche o private presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che sottoscrivono la presente Intesa, individuano i Master di primo e secondo livello, ed in tale ambito promuovono l'iniziativa ai giovani laureati in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione dei titoli di Master di primo e secondo livello; gli Atenei possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale, accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sia per l'ambito della formazione superiore, sia per l'ambito della formazione per gli apprendisti.
3. Le aziende stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione dei titoli di Master di primo e secondo livello con i giovani laureati, in possesso dei requisiti previsti dagli Atenei per l'accesso ai Corsi di Master, avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master di primo o di secondo livello, oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a 24 mesi.
4. I Master universitari di primo e secondo livello potranno essere di due tipi:
  - a) progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti
  - b) corsi già esistenti nell'offerta formativa degli Atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. In questo caso il progetto formativo riguarderà la individualizzazione del percorso per gli apprendisti inseriti.
5. I percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'Università coinvolta. A tal fine è necessario che i soggetti attuatori rappresentativi del sistema universitario e delle imprese, cooperino attivamente a partire dalle fasi iniziali della progettazione del percorso formativo, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende come soggetto formativo ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse necessarie.
6. La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento da parte dell'Università, che rilascia il titolo finale di Master di primo o secondo livello, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in azienda, di progetti concordati fra Università e azienda stessa, e realizzati con l'ausilio di un tutor formativo che collabora con il tutor aziendale.
7. Il progetto formativo dei Master di primo e secondo livello deve prevedere che, sul monte ore totale di 1500, corrispondenti complessivamente a n. 60

crediti, n. 480 ore siano dedicate alla didattica secondo la metodologia adottata nell'accordo tra Università, eventuale organismo formativo e azienda, almeno 500 ore di formazione, opportunamente assistita e verificata, siano effettuate internamente all'azienda, ed il restante monte orario sia dedicato allo "studio personale" o ad altra attività formativa di tipo individuale. Almeno il 30% dei crediti deve essere conseguito attraverso la valorizzazione della formazione interna all'azienda.

8. L'articolazione e le modalità di svolgimento dei Master di primo e secondo livello ed il sistema di certificazione dei crediti intermedi e del diploma finale sono definiti negli accordi tra l'Ateneo con una o più aziende. Il percorso formativo del Master di primo e secondo livello costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
9. Le attività formative di cui al precedente punto 7 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di Master di primo e secondo livello.
10. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
11. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di Master di primo e o secondo livello, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
12. Sono previsti momenti di verifica fra le parti firmatarie della presente intesa sui risultati conseguenti all'attuazione dell'intesa stessa.

## Bologna

### LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		

CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		

### **UNIVERSITA'**

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA		
UNIVERSITA' DI PARMA		
UNIVERSITA' DI FERRARA		
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO		

### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO		
--	--	--

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)**

**INTESA TRA**

La Regione Emilia-Romagna

**E**

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Emilia Romagna

**E**

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

**Premesso che**

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n.17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- il "Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato (art. 50 del D.lgs. 276/2003), del 5/7/2011;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento.

Ritenuto necessario, al fine di proseguire nella sperimentazione di cui al suddetto protocollo d'intesa del 5/7/2011, di regolamentare l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011, PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO DI DOTTORE DI RICERCA, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

1. Gli atenei che sottoscrivono la presente intesa (d'ora in poi gli atenei) individuano i corsi di dottorato di ricerca ed in tale ambito il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti dalle imprese presso le sedi operative in Emilia Romagna con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.

2. Le aziende interessate stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati, risultati idonei nelle selezioni richieste per l'ammissione al dottorato, avendo a riferimento la normativa definita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di rappresentanza dei datori di lavoro. Le imprese possono assumere chiunque, ove l'interessato sia utilmente collocato nella graduatoria degli idonei al dottorato.
3. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a ventiquattro mesi e superiore a quarantotto mesi.
4. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese ovvero, su delega di queste ultime, le associazioni sindacali di rappresentanza e tutela delle imprese stipulanti questa intesa. Nel progetto di ricerca che costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
5. Il percorso formativo prevede, comunque, la partecipazione a non meno di 120 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale, secondo la metodologia adottata nell'accordo progettuale tra università, eventuale organismo di formazione e azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze negli ambiti dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dell'economia delle imprese regionali e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico.
6. Le attività formative di cui al precedente punto 5. devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di dottore di ricerca.
7. Le aziende, al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall'università, rendono disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità.
8. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante.
9. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di dottore di ricerca, gli atenei attestano le competenze acquisite, tenendo anche conto dei percorsi formativi svolti presso l'azienda, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

10. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

**Bologna,**

**LETTO E SOTTOSCRITTO**

<b>PARTI SOCIALI</b>		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		

**UNIVERSITA'**

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA		
UNIVERSITA' DI PARMA		
UNIVERSITA' DI FERRARA		
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		

UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO		
--------------------------------------	--	--

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO		
--	--	--